

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

## Numero 17 del 30/03/2021

## ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

# OGGETTO: IMU 2021 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI E DIFFERIMENTO SCADENZA TERMINE DI VERSAMENTO ACCONTO (SOLO QUOTA COMUNALE).

Il giorno **30 marzo 2021** alle ore **20:18** presso la Residenza Municipale, nell'apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è adunato il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza Giovanni Grandu.

Partecipa il Segretario Generale f.f. Guglielmo Senni.

Fatto l'appello, risultano presenti all'inizio della seduta n. **15** Consiglieri. Risultano assenti N° **2** Consiglieri.

I Consiglieri De Luca Samuele, Mazzotti Michele e Puntiroli Enea partecipano in video conferenza.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta. Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: ZAVATTA CESARE, ARMUZZI GABRIELE, BRUNELLI MICHELA, MANZI BIANCA MARIA, MAZZOLANI ENRICO. Vengono nominati Scrutatori i signori: BOSI FEDERICA, PETRUCCI PATRIZIA, MONTI DANIELA.

Per il presente argomento la seduta è **Pubblica** e sono presenti i seguenti Consiglieri:

N.	CONSIGLIERE	PRES.	N.	CONSIGLIERE	PRES.
1	MEDRI MASSIMO	PRES	10	CONTE ALAIN	PRES
2	GRANDU GIOVANNI	PRES	11	SVEZIA ANTONIO EMILIANO	ASS
3	DE LUCA SAMUELE	PRES	12	BONARETTI PIERRE	PRES
4	BOSI FEDERICA	PRES	13	PUNTIROLI ENEA	PRES
5	MAZZOTTI MICHELE	PRES	14	MONTI DANIELA	PRES
6	MARCHETTI MAGALOTTI NICOLA	ASS	15	VERSARI STEFANO	PRES
7	SINTONI LORETTA	PRES	16	SALOMONI GIANLUCA	PRES
8	PETRUCCI PATRIZIA	PRES	17	GAROIA MONICA	PRES
9	FRANCOLINI TIZIANO	PRES			

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

#### Viste:

- la delibera di C.C. n. 6 del 16/02/2021 con la quale è stato approvato il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023 (Art. 170, comma 1, del D.lgs. 267/2000) e la RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31/12/2019;
- la delibera di C.C. n. 10 del 16/02/2021 con la quale è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- · la delibera di G.C. n. 49 del 23/02/2021 con la quale è stato approvato il piano della performance 2021 2023 e il piano esecutivo di gestione 2021 2023 comprensivo del piano dettagliato degli obiettivi;

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "... A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ...";

Dato altresì atto che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui sopra, all'articolo 1, dispone inoltre:

- al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...":
- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."
- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";
- al comma 751, che "... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano

in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...".:

- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...":
- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";
- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...":

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019;

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

Rilevato che ad oggi non è stato approvato il previsto decreto ministeriale;

Considerato, inoltre, il perdurare della situazione di emergenza sanitaria, e per ciò solo la necessità di sostenere i contribuenti nonché l'economia locale, adottando strumenti per alleviare il possibile disagio socio-economico;

Richiamata, allora, la Risoluzione Ministeriale n. 5 dell'08.06.2020 nella quale, evidenziandosi "... che la quota IMU riservata allo Stato è sottratta alla disponibilità dei Comuni ...", ed al contempo che "... non sembra prospettabile la possibilità da parte del Comune di rinunciare integralmente alle sanzioni ...", si precisa non solo che "... la possibilità di differimento da parte del Comune è preclusa in via generale dal comma 762 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ma tale disposizione, deve essere correlata con quanto previsto dal successivo comma 777,

lett. b) del più volte citato art. 1, che invece consente ai comuni di stabilire con proprio regolamento differimenti di termini per i versamenti qualora ricorrano "situazioni particolari", fra le quali è sicuramente riconducibile l'emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto ...", ma altresì che "...tale facoltà può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all'ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell'ente locale in materia tributaria ...";

Viste quindi la delibera G.C. n. 119/10.06.2020 e la successiva delibera C.C. n. 36/18.06.2020 con la quale, in ratifica della prima, è stato disposto "... il differimento del termine previsto dall'art. 1, comma 762, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il versamento della rata in acconto per IMU 2020, dal 16 giugno 2020 al 16 ottobre 2020, dandosi atto che il differimento in questione riguarda unicamente la quota di spettanza comunale, e che resta ferma, quale scadenza per il versamento della rata a saldo, quella del prossimo 16 dicembre 2020 ...";

Ritenuto allora opportuno confermare, per le motivazioni di cui alla Delibera C.C. 36/18.06.2020, da intendersi per intero richiamate, di confermare, anche per l'anno 2021, le medesime scadenze, ovvero

v Acconto IMU 2021: 16 ottobre 2021 (solo QUOTA COMUNALE)

## v Saldo IMU 2021: 16 dicembre 2021

Visti, inoltre,:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...";
- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche "...deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...";

l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio),

convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 a mente del quale "... Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, è differito al 31 gennaio 2021 ...";

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con il quale è stato differito al prossimo 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Considerati,

- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.lgs 30 dicembre 1992 n. 504, in quanto compatibile;
- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. 36/18.06.2020, con la quale sono state approvate per l'anno 2020, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 22.03.2021 n.110, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000, stante la natura regolamentare ex art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, della presente;

Sentita la relazione del Vice Sindaco Gabriele Armuzzzi;

Sentite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Sintoni, Bonaretti e Puntiroli;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti n. 15 - Favorevoli n. 15, approvata all'unanimità

#### **DELIBERA**

1. di confermare, per l'anno 2021, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le aliquote e le detrazioni ai fini IMU di cui alla Delibera C.C. n. 36/18.06.2020:

## **A) 10,00 PER MILLE**

- Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), e relative pertinenze.

#### **B) 10,00 PER MILLE**

- Immobili di categoria A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5;
- Immobili di categoria D, di cui 7,6 per mille allo Stato;
- Immobili di categoria C/2, C/6, C/7 che non sono qualificabili come pertinenze di

un'abitazione.

## C) 6,00 PER MILLE

- Abitazione principale, ivi comprese le fattispecie ad essa assimilate per legge o regolamento, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse.

#### D) 7,6 PER MILLE

- Unità immobiliare data in uso gratuito a parenti in linea retta sino al 2° grado ed in linea collaterale sino al 2° grado, e relative pertinenze ammesse, purché gli stessi abbiano nell'immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale.

Ai fini dell'applicazione di tale aliquota, in luogo di quella ordinaria del 10,6 per mille, si dispone che:

- 1) E' previsto l'obbligo per il contribuente, <u>a pena di decadenza</u> dalla possibilità di applicare l'aliquota ridotta del 7,6 per mille, di presentare al Comune di Cervia, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto, apposita dichiarazione attestante l'avvenuta concessione in uso gratuito;
- 2) In caso di comproprietà, la dichiarazione presentata da un comproprietario avente diritto, produce effetti anche nei confronti degli altri comproprietari aventi diritto;
- 3) Le dichiarazioni già regolarmente prodotte conservano validità fino a quando non interverranno variazioni per le quali si renderà necessaria la presentazione di un'ulteriore dichiarazione. In particolare, sono fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni già ritualmente presentate se, senza soluzione di continuità, risultano soddisfatti il presupposto e le condizioni di cui sopra e se permane l'invarianza sia dell'unità immobiliare data in uso gratuito e delle relative pertinenze e sia dei soggetti ai quali l'immobile stesso con le relative pertinenze, è dato in uso gratuito.

#### E) 7,6 PER MILLE

Unità immobiliare, ed eventuali pertinenze ammesse nei limiti di legge, riconducibili nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 747, lett. c) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni ovvero "... per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio (...) si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori ...";

#### F) 7,6 PER MILLE

- Unità immobiliare, e relative pertinenze ammesse, concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, a chi utilizza la stessa quale abitazione principale, avendovi acquisito la residenza anagrafica e avendo nella stessa la dimora abituale.

## G) 7,6 PER MILLE

- Terreni agricoli NON <u>posseduti e condotti</u> da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni;

## H) 2,4 PER MILLE

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, iscritti in catasto nelle categorie A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5, D nonché nelle categorie C/2, C/6 e C/7 non qualificabili come pertinenze di un'abitazione:

#### I) 0,00 PER MILLE

- Fabbricati rurali ad uso strumentale cui all'*articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1994, n. 133*;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, iscritti in catasto nelle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e relative pertinenze iscritte in catasto nelle categorie C/2, C/6, e C/7;

## J) 10,6 PER MILLE

- Aree edificabili ed ogni altra fattispecie non riconducibile in quelle sopra tipizzate.
- **2. di stabilire** nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
- **3. di differire**, in coerenza con la prevista natura regolamentare della presente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, giusto il disposto di cui all'art. 1, comma 777, lett. b), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il termine previsto dall'art. 1, comma 762, della stessa legge, per il versamento della rata in acconto per IMU 2021, dal 16 giugno 2021 al prossimo 16 ottobre 2021;

#### 4. di dare atto che.

 il differimento di cui al punto sub 3) è relativo <u>unicamente</u> alla quota di spettanza comunale;

- resta ferma, quale scadenza per il versamento della rata a saldo, quella del prossimo 16 dicembre 2021;
- **5. di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;
- **di provvedere** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Ed inoltre stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni.

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti n. 15 – Favorevoli n. 15, approvata all'unanimità

#### **DELIBERA**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Presidente Giovanni Grandu Il Vice Segretario Guglielmo Senni